



COMUNE DI PORTO VENERE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE PARCO

via Garibaldi, 9 ✧ 19025 Porto Venere (SP) ✧ tel. 0187/794882 -Fax 0187/766407 pec:
protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it ✧ internet: www.comune.portovenere.sp.it

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILEE ANTINCENDIO BOSCHIVO



PROTEZIONE CIVILE
Regione Liguria



INDICE

Titolo PRIMO: PARTE GENERALE

Art. 1	Costituzione	pag.3
Art. 2	Obiettivi	pag.3
Art. 3	Responsabilità	pag.3
Art. 4	Operatività e attività	pag.4
Art. 5	Criteri di iscrizione e ammissione	pag.4
Art. 6	Doveri d'ordine generale	pag.6
Art. 7	Diritti d'ordine generale	pag.6
Art. 8	Norma di rinvio	pag.6
Art. 9	Perdita della qualità di appartenente al GCVPC e provvedimenti disciplinari	pag.7
Art.10	Disposizioni finali	pag.7

Titolo SECONDO: UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE (P.C.)

Art.11	Finalità dell'Unità	pag. 7
Art.12	Basi giuridiche e regolamentari	pag. 7
Art.13	Operatività	pag. 7
Art.14	Doveri del Volontario	pag. 8
Art.15	Diritti del Volontario	pag. 9
Art.16	Elezioni	pag. 9
Art. 17	Organi del GCVPC	pag. 9
Art. 18	Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC	pag.10
Art. 19	Il consiglio direttivo	pag.10
Art. 20	Il coordinatore operativo	pag.10
Art. 21	Organizzazione operativa del GCVPC	pag.11
Art. 22	Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	pag.11
Art. 23	Norme amministrative e finanziarie	pag.12
Art. 24	Autoveicoli in dotazione / dotazioni di Gruppo	pag.12

Titolo TERZO: UNITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO (A.I.B)

Art. 25	Finalità dell'Unità	pag.13
Art. 26	Basi giuridiche e regolamentari	pag.13
Art. 27	Operatività	pag.13
Art. 28	Ammissione Volontari "Fronte Fuoco"	pag.13
Art. 29	Ammissione Volontari "Logistici"	pag.14
Art. 30	Doveri del volontario	pag.15
Art. 31	Elezioni	pag.16
Art. 32	Modalità elezioni del Capo e Vice-Capo Unità A.I.B.	pag.16
Art. 33	Compiti del Capo Unità A.I.B.	pag.16
Art. 34	Compiti del Vice-Capo Unità A.I.B.	pag.17
Art. 35	Autoveicoli / Dotazioni di Unità A.I.B.	pag.17

Titolo QUARTO: NORME DI COMPORTAMENTO DEI VOLONTARI DURANTE LE ATTIVITÀ

Art. 36	Comportamento	pag.17
Art. 37	Interventi esterni	pag.18
Art. 38	Vestiario	pag.18

Titolo PRIMO: PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 Costituzione

1. Il Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile e antincendio boschivo di Porto Venere (di seguito nel presente Regolamento indicato anche come: “GCVPCAIB” o “Gruppo”), costituito con delibera di Consiglio comunale n° 7 del 28.02.2011, successivamente modificata con delibera consiliare del 30 marzo 2022 n. 277, è un ente del Terzo settore avente sede in Porto Venere, Via G. Garibaldi n. 9 presso la sede comunale ed è composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell’unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.
2. Il Comune, qualora l’iscrizione non dovesse avvenire in maniera automatica, provvederà all’iscrizione del GCVPCAIB nell’elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione “Altri Enti del Terzo settore”.

ARTICOLO 2 Obiettivi

1. Il GCVPCAIB, quale ente del Terzo settore costituito ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell’articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, oltre ad attività di antincendio boschivo, il tutto per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPCAIB concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed antincendio boschivo ed è costituito per le finalità di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.
3. I Volontari aderenti prestano la loro opera nell’ambito:
 - della Protezione Civile (di seguito P.C.) in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino;
 - dell’Antincendio Boschivo (di seguito A.I.B.) in attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
4. Con la costituzione e l’organizzazione del Gruppo, la Civica Amministrazione intende assolvere gli obblighi in tal senso derivanti dal rispetto di quanto disposto:
 - in materia di Protezione Civile, dall’art. 6 lettera f) della L.R. 9/2000 e dalla successiva normativa attualmente vigente;
 - in materia di Antincendio Boschivo, dall’art. 6 della L.R. 6/1997 e dal “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, attualmente vigente.
5. Il Comune di Porto Venere, purché a tal fine provveda ai necessari obblighi assicurativi, potrà utilizzare i Volontari che si rendano disponibili in occasione di manifestazioni o in attività di cui il Comune abbia la titolarità o siano comunque di suo interesse. In ogni caso, le attività da svolgere saranno inerenti alla sicurezza ed all’assistenza alla popolazione.

ARTICOLO 3 Responsabilità

1. Il Sindaco è il legale rappresentante del Gruppo ed è tenuto al rispetto e all’osservanza del presente Regolamento.
2. Il Sindaco, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPCAIB; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina delle procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa a supporto del GCVPCAIB al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
3. Il Sindaco fatta salva la presentazione dell’istanza per l’iscrizione al RUNTS, può delegare ad un componente degli organi di governo dell’amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o di tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
4. In ragione della complessità degli obblighi che attraverso il Gruppo la Civica Amministrazione intende

ARTICOLO 4 Operatività e attività

assolvere e nel rispetto delle normative vigenti, il Sindaco è autorizzato ad avvalersi di delegati e collaboratori specificatamente individuati con idonei provvedimenti.

1. Il Gruppo opera sul territorio del Comune di Porto Venere quale parte del sistema di Protezione Civile Comunale.
2. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
3. Il GCVPCAIB, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
4. Il GCVPCAIB opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Porto Venere in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
5. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 19.
6. Gli appartenenti al GCVPCAIB hanno accesso ai registri sopra citati.

ARTICOLO 5 Criteri di iscrizione e ammissione

1. Possono essere ammessi al GCVPCAIB i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, purché non condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione comunque denominata del rapporto di lavoro e purché abbiano il godimento dei diritti civili e politici.
2. Al Gruppo possono aderire anche i cittadini di età minore, non inferiore a 16 anni; i minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.
3. Al GCVPCAIB quale Ente del Terzo Settore possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni in materia.
4. L'adesione al Gruppo comporta obbligatoriamente l'impegno a svolgere attività di Protezione Civile. L'attività di Antincendio Boschivo, invece, è facoltativa.
5. La facoltà di impegnarsi o meno in attività di Antincendio Boschivo è correlata alla peculiarità dell'attività, per la quale le normative vigenti, richiedono caratteristiche fisiche e l'acquisizione di capacità professionali diverse da quelle richieste per l'attività di Protezione Civile.
6. La volontà di impegnarsi nell'attività di Antincendio Boschivo può essere espressa all'atto della domanda di ammissione oppure in tempi successivi.
7. All'interno del Gruppo potranno essere, successivamente, previste Unità operative specializzate in particolari attività di Protezione Civile, in relazione ai principali rischi a cui il territorio è soggetto ed alle specifiche professionalità dei Volontari aderenti al Gruppo. Al pari di quanto previsto per l'Antincendio Boschivo, il Volontario avrà facoltà di manifestare la propria volontà di impegnarsi nelle attività di tali Unità.
8. L'ammissione al GCVPCAIB è subordinata alla presentazione di una domanda, come da modello (allegato A) a cui devono essere allegati i seguenti documenti/dichiarazioni:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale.

La domanda dovrà essere altresì corredata:

- a) per chi non manifesta contestualmente l'intenzione di svolgere attività di Antincendio Boschivo, da certificato di idoneità fisica (da accertarsi attraverso visite analoghe a quelle necessarie ad emettere le certificazioni di idoneità per attività sportive non agonistiche, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 "Tutela sanitaria delle attività sportive" come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1996, n. 38);
- b) per chi manifesta, contestualmente, l'intenzione di svolgere attività di Antincendio Boschivo, dà una dichiarazione in cui esprime la volontà di sottoporsi alle visite mediche previste dal "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi" per i Volontari AIB; la manifestazione di volontà in tal senso è subordinata all'accettazione della stessa da parte del funzionario comunale preposto all'attività.

9. Costituiscono titolo preferenziale per l'accettazione della domanda:

- l'aver prestato servizio nel Corpo Forestale dello Stato o nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nei Corpi di Polizia, nelle Forze Armate e nella Polizia Provinciale e Polizia Locale;
- il possesso di specifiche e documentabili qualifiche attinenti a mestieri, arti e professioni di utile impiego in situazioni di emergenza;
- il possesso di patenti atte a condurre mezzi nautici, stradali (C e superiori) e d'opera;
- il possesso di brevetti, qualifiche, ecc. purché rilasciati da Enti, Istituzioni ed Organismi riconosciuti e riferiti a capacità di utile impiego in situazioni di emergenza.

10. L'appartenenza al Gruppo è incompatibile con l'appartenenza ad altri gruppi o associazioni che svolgano una qualsiasi attività di Protezione Civile e Antincendio Boschivo.

11. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPCAIB di cui all'articolo 20.

12. Sono Volontari effettivi del GCVPCAIB **coloro** che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi. I Volontari ammessi al Gruppo, trascorsi sei mesi di prova, dovranno essere: muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna, in conformità al modello allegato al presente regolamento (allegato B).

Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 7, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPCAIB;
- vestiario e DPI idonei.
- Copia del presente Regolamento.

13. Per ogni Volontario dovrà essere costituito un fascicolo personale custodito presso la segreteria del Gruppo sotto la diretta sorveglianza del Responsabile di Protezione Civile o di persona da esso incaricata.

14. È richiesto al volontario di partecipare annualmente ad almeno un minimo di ore 40 di attività di volontariato, salvo impedimenti causati da motivazioni di lavoro o salute e che dovranno essere opportunamente giustificati. Qualora il totale delle ore effettuate nell'anno dal Gruppo sia inferiore alle 40, dovrà essere garantita da ciascun Volontario la partecipazione ad almeno il 15% delle ore complessive effettuate dal gruppo.

Restano escluse dal conteggio delle ore quelle relative alle riunioni non operative.

15. Ogni volontario dovrà aver effettuato almeno i corsi A1 (sicurezza sul lavoro) e A2 (normative di Protezione Civile) sia per i volontari di protezione civile che per quelli di Antincendio boschivo e i corsi PC1 (corso di primo ingresso) per i volontari di Protezione Civile e AIB (Corso antincendio boschivo) per i volontari A.I.B.

16. Il Gruppo dovrà quindi attivarsi affinché i nuovi iscritti vengano formati, entro 6 mesi dall'iscrizione, per adempiere all'obbligo di formazione.

17. Ogni Volontario potrà rinunciare all'iscrizione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco. In caso di rinuncia si procederà alla cancellazione dall'elenco del Gruppo ed alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in dotazione per l'attività di Volontariato.

18. In caso di rigetto motivato della domanda di iscrizione al GCVPCAIB, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

19. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPCAIB anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

ARTICOLO 6 Doveri d'ordine generale

1. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontario del Gruppo alcuna attività contrastante con le finalità indicate. È assolutamente vietato diffondere notizie acquisite nell'esercizio delle attività di P.C., A.I.B. e in qualunque ambito operativo di cui all'art. 4 del presente regolamento

2. I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPCAIB o alle quali il Comune o il GCVPCAIB prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 20 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

ARTICOLO 7 Diritti d'ordine generale

1. Ai Volontari aderenti al Gruppo sono riconosciuti tutti i diritti che le normative vigenti prevedono quando gli stessi operino in attività di Protezione Civile o Antincendio boschivo.

2. In particolare:

- il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018;

- i componenti del GCVPCAIB sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile;

- la sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

3. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

ARTICOLO 8 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento Generale si fa riferimento alle normative vigenti in materia

ARTICOLO 9 Perdita della qualità di appartenente al GCVPC e provvedimenti disciplinari

di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo.

1. La qualità di appartenente al GCVPCAIB si perde per:

- a) recesso volontario da parte del volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPCAIB;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;

- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPCAIB.
2. La perdita della qualità di appartenente al Gruppo comunale - con adeguate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo al Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 18 del presente atto ed udito l'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPCAIB in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPCAIB, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.
5. I comportamenti non conformi al presente Regolamento o comunque lesivi del buon nome e dell'immagine del Gruppo e dell'Amministrazione comunale saranno portati a cura del Coordinatore operativo all'esame di una Commissione disciplinare, formata dai due Volontari più anziani, rispettivamente aderenti all'Unità di P.C. e A.I.B. e dal Sindaco in qualità di legale rappresentante del Gruppo.
6. Il Volontario sottoposto ad azione disciplinare ha diritto di produrre scritti difensivi e di essere ascoltato dalla Commissione.
7. La Commissione, a maggioranza, può deliberare provvedimenti che vanno dalla sospensione da specifiche attività ~~funzioni~~, alla sospensione dall'intera attività sino ad un anno, all'espulsione dal Gruppo ~~Unità~~. Le decisioni assunte sono inappellabili.

ARTICOLO 10 Disposizioni finali

1. I Volontari ammessi nei ruoli dell'Unità di P.C. e A.I.B., sottoscrivono il presente Regolamento per adesione e conoscenza di quanto dallo stesso stabilito.

Titolo SECONDO: UNITA' DI PROTEZIONE

ARTICOLO 11 Finalità dell'Unità

1. Il presente Titolo II° disciplina l'attività interna del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo del Comune di Porto Venere in merito all'attività di Protezione Civile e segnatamente:
- modalità per l'elezione del Capo Unità di P.C. e Vice-Capo Unità di P.C.;
 - modalità per la gestione e l'uso della sede, delle attrezzature, dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione al Gruppo per le attività di Protezione Civile;
 - il comportamento che i componenti del Gruppo devono assumere per l'espletamento dei vari incarichi organizzativi loro attribuiti in merito all'attività di Protezione Civile ed eventuali possibilità di irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei Volontari che tengano comportamenti non coerenti con tale disciplina.

ARTICOLO 12 Basi giuridiche e regolamentari

1. Gli aderenti al Gruppo sono, tenuti in primo luogo al rispetto del presente Regolamento e - nello svolgimento della specifica attività di Protezione Civile - ~~del~~ dettato del presente Titolo II°.
2. Il Sindaco pro-tempore del Comune di Porto Venere espleta i compiti che gli derivano dalla legge personalmente o attraverso un proprio delegato, a tal fine espressamente individuato. Di conseguenza, nel prosieguo, per Legale Rappresentante si intenderà il Sindaco o suo delegato.
3. L'attività di Protezione Civile è prestata nel totale rispetto delle norme vigenti in materia.
- 4. Modifiche normative incompatibili con le previsioni del presente Regolamento comporteranno il necessario adeguamento del medesimo.

ARTICOLO 13 Operatività

1. L'Unità di P.C. opera quale parte del Sistema di Protezione Civile Comunale ed è attivata secondo le procedure previste dal Sistema di Protezione Civile Comunale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di protezione civile
2. L'Unità di P.C., in eventi particolari, potrà intervenire ed operare di sua iniziativa. In tal caso ne dovrà dare comunicazione al Legale Rappresentante immediatamente, ovvero successivamente entro e non oltre le 24 ore.

3. Di tutte le attività svolte dall'Unità di P.C. dovrà essere stesa apposita relazione a cura del coordinatore operativo di P.C. e comunque da lui controfirmata.
 4. L'operatività sull'intero territorio provinciale è sempre consentita fatta salva la priorità d'intervento sul territorio comunale.
 5. L'operatività sul territorio regionale o, eccezionalmente, nazionale è consentita su disposizione del Legale Rappresentante.
 6. Eventuali interventi al di fuori del territorio provinciale potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Legale Rappresentante, al quale potranno essere inviate richieste per aderire ad iniziative a livello regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.
 7. L'Unità di P.C. o singoli volontari potranno inoltre, previa autorizzazione del Legale Rappresentante, promuovere o aderire ad iniziative, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli Enti, le Associazioni, i Gruppi di volontariato operanti nella Protezione Civile. L'autorizzazione potrà comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.
1. Oltre alle regole di carattere generale di cui all'art. 6 il Volontario è tenuto a:

ARTICOLO 14 Doveri del Volontario

- osservare integralmente tutte le disposizioni del presente Titolo che sottoscrive all'atto della sua ammissione nell'Unità di P.C.;
 - rendersi disponibile, nei limiti delle proprie possibilità, per esercitare l'attività di Protezione Civile partecipando alle stesse con spirito di servizio e disciplina contribuendo, così, all'efficienza dell'Unità di P.C. ed a formare un'immagine positiva della stessa;
 - produrre, all'atto della domanda di iscrizione, un certificato di idoneità fisica (da accertarsi attraverso visite analoghe a quelle necessarie ad emettere le certificazioni di idoneità per attività sportive non agonistiche, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 "Tutela sanitaria delle attività sportive" come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1996, n. 38). Tale certificato ha validità un anno dalla data del rilascio e, pertanto, dovrà essere rinnovato annualmente a cura del Volontario, con l'avvertenza di provvedere al rinnovo prima della scadenza non essendo consentito prestare attività sulla base di certificato scaduto.
2. Nei limiti delle risorse disponibili l'Amministrazione Comunale potrà farsi carico dei costi di rilascio del certificato; la presentazione del predetto certificato non è richiesta nel caso in cui il Volontario manifesti, all'atto dell'iscrizione al Gruppo, la volontà di impegnarsi anche nell'attività di Antincendio Boschivo. In tal caso, l'idoneità ottenuta nel corso delle visite mediche previste dal "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi", per i Volontari AIB, li rende idonei anche all'attività di P.C. per un identico periodo di validità.
3. In ogni caso, il Volontario – dandone comunicazione al coordinatore operativo di P.C. od al Vicecoordinatore di P.C. - dovrà astenersi dal prestare attività, qualora, successivamente, all'ottenimento del requisito dell'idoneità fisica, intervengano a suo carico patologie tali da rendere non più rispondente alle sue effettive condizioni l'accertamento a suo tempo effettuato. In tal caso prima di riprendere l'attività dovrà sottoporsi a nuovo accertamento;
- attenersi alle disposizioni del coordinatore operativo di P.C. od al Vicecoordinatore di P.C. e, in fase operativa, a quelle dell'Autorità a cui compete il coordinamento dell'attività in corso di svolgimento, astenendosi da ogni autonoma azione o decisione che possa essere pregiudizievole della buona riuscita delle operazioni o, peggio, della propria o altrui incolumità;
 - mantenere comportamenti eticamente corretti nei confronti degli altri Volontari;
 - usare e conservare con la massima cura l'equipaggiamento personale ricevuto, che non diviene di sua proprietà ed a restituirlo ad ogni richiesta del coordinatore operativo di P.C. od al Vicecoordinatore di P.C. in qualsiasi stato d'uso esso si trovi. In caso di smarrimento di parte dell'equipaggiamento, il Volontario provvederà a segnalare l'accaduto al Capo Unità di P.C. o al Vice-Capo Unità di P.C. ed in caso di deterioramento definitivo riconsegnerà allo stesso il materiale deteriorato;
 - usare con la massima cura l'equipaggiamento dell'Unità di P.C., segnalando eventuali smarrimenti o deterioramenti al Capo Unità di P.C. o al Vice-Capo Unità di P.C.;
 - partecipare annualmente ad almeno un minimo di ore 40 di attività di volontariato o comunque quanto previsto all'art. 5 ed a specifiche iniziative di formazione;

4. Ogni Volontario deve utilizzare la sede e le aree cortilive annesse solo per gli scopi statutari. L'accesso alla sede ed alle aree cortilive annesse è riservato esclusivamente ai volontari iscritti per motivi di sicurezza, nonché al Sindaco ed al Responsabile Comunale del servizio di Protezione Civile. Eventuali deroghe saranno disposte dal Sindaco o Responsabile del Servizio di Protezione Civile o loro delegato;
5. Il volontario deve mantenere un comportamento educato e che non sia lesivo alla dignità del Gruppo ed alla persona altrui.
6. L'orario di apertura della sede NON può essere generalizzato ma collegato al Servizio della normale attività di volontariato. L'apertura della sede dovrà essere garantita e curata dal Gruppo di Coordinamento, dai Coordinatori di Funzione e delegata in caso di necessità.
7. A fini assicurativi e gestionali il Volontario dovrà segnalare la presenza in sede apponendo la sua firma sull'apposito registro presenze.
8. Tutti i Volontari nell'ambito delle loro capacità e possibilità devono partecipare alle attività della sede ed aiutare al mantenimento delle strutture e delle attrezzature a disposizione. Sarà cura del coordinatore operativo di P.C. od al Vicecoordinatore di P.C. organizzare tali attività.
9. Tutte le comunicazioni ed informazioni sulle attività sociali in corso sono esposte nelle bacheche della sede. Le stesse comunicazioni saranno fornite durante le riunioni di preparazione dell'attività mensile e/o nei giorni di apertura della sede previa convocazione.

ARTICOLO 15 Diritti del Volontario

1. Il Volontario di Protezione Civile oltre ai diritti generali di cui all'art. 7 ha diritto di essere dotato:
 - a) a cura del legale rappresentante del Gruppo e non appena le risorse finanziarie a disposizione lo renderanno possibile, del necessario equipaggiamento personale con l'assicurazione che lo stesso risponde pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
 - b) a cura del legale rappresentante del Gruppo, di un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale assicurazione deve, obbligatoriamente, avere validità per qualsivoglia attività connessa alla Protezione Civile prevista dalla normativa in materia svolta sull'intero territorio nazionale;
 - c) ad esercitare l'elettorato attivo e passivo nelle tornate elettorali previste per l'elezione del Capo Unità di P.C. e del Vice-Capo Unità di P.C.
2. L'attività volontaria di Protezione Civile è svolta a titolo gratuito.
3. In determinate particolari situazioni il Volontario di PC potrà usufruire dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 oltreché dall'articolo 39 comma 1 del DS. Lgs. 2.1.2018 n. 1, nelle modalità che gli verranno di volta in volta indicate.

ARTICOLO 16 Elezioni

1. L'Unità di P.C. provvede all'elezione del coordinatore operativo di P.C. o del vicecoordinatore operativo di P.C. attraverso procedura democratica e garantendo i diritti elettorali del singolo Volontario e in merito si rimanda al contenuto dell'art. 20 del presente regolamento.
2. Le cariche di coordinatore operativo di P.C. e di vicecoordinatore operativo di P.C. sono incompatibili con quelle di Capo Unità d'Intervento Antincendio Boschivo, e non con quella di Vice-Capo A.I.B.

ARTICOLO 17 Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo o altro **organo** analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.

ARTICOLO 18 Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, ad iniziativa del Coordinatore stesso o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione e qualunque sia il numero dei volontari intervenuti in seconda convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto ad altro volontario; ciascun volontario può ricevere non più di una delega.

5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza assoluta dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo o altro organo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

ARTICOLO 19 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti ed è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio è presieduto dal Coordinatore operativo.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3. Il Consiglio Direttivo, o altro organo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo, ad iniziativa dello stesso e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di un preavviso minimo. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organo analogo, è redatto il verbale, sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4. Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 20 Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è designato dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È **altresì** incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità possono essere indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

3. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 18 comma 3. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, del presente atto.

4. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

5. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali nei casi in cui non sia richiesta la presenza del legale rappresentante del Gruppo.
6. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e delle mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea con le specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
7. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
8. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
9. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
10. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
11. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del presente Regolamento, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 21 Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di Porto Venere e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro **organo** analogo, individua le specializzazioni del Gruppo all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 22 Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso in capo al volontario stesso **delle necessarie** competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni di veicoli ed attrezzature sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 23 Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune di Porto Venere, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc.;
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere stanziati i fondi ai quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia di contratti pubblici e di finanza e contabilità degli enti locali.
4. Il Comune ai sensi del comma 1. provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

ARTICOLO 24 Autoveicoli in dotazione/Dotazioni di gruppo

1. Gli autoveicoli in dotazione e le ulteriori dotazioni dell'Unità di P.C. acquistate, sia con risorse finanziarie regionali in maniera diretta o indiretta, sia con mezzi ordinari di bilancio, devono essere ricoverate in idoneo luogo protetto, la cui localizzazione deve essere segnalata alla Regione Liguria – Servizio di Protezione Civile e al Sindaco, i quali possono procedere a periodici sopralluoghi per verificarne la presenza e lo stato d'uso.
2. Le spese di gestione e manutenzione degli automezzi e delle attrezzature sono a carico del Comune di Porto Venere.
3. La guida degli autoveicoli in dotazione, durante le operazioni di intervento è consentita esclusivamente ai Volontari inseriti nell'elenco dei Volontari abilitati e conservato a cura del coordinatore operativo di P.C.; i suddetti veicoli potranno essere utilizzati per attività non operative ma comunque attinenti alle finalità istituzionali del Gruppo da altri volontari, che comunque dovranno essere inseriti nel suddetto elenco.
4. I Volontari autisti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.
5. I Volontari alla guida degli autoveicoli in dotazione dovranno comportarsi con la necessaria perizia e rispettare pedissequamente, le norme del Codice della Strada. Di eventuali infrazioni al Codice della strada il Volontario risponde personalmente anche sotto il profilo disciplinare.
6. Il coordinatore operativo di P.C. dota ogni automezzo di apposito registro su cui l'autista segnerà obbligatoriamente, di volta in volta, data e ora di uscita e di rientro, il motivo dell'uscita, il chilometraggio di partenza e di arrivo ed eventuali notizie circa problemi rilevati o venutisi a determinare (Richiesta Attivazione Intervento "R.I.A.").
7. Il coordinatore operativo di P.C. individua uno o più Volontari a cui affidare il compito di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento degli automezzi con l'obbligo di effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singolo automezzo, di lavori, rifornimenti e manutenzioni eseguite.
8. L'uso di attrezzature speciali, ad esempio decespugliatori, motoseghe ecc., è consentita esclusivamente ai Volontari inseriti nell'elenco dei Volontari abilitati conservato a cura del coordinatore operativo di P.C.
9. I Volontari addetti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.
10. Il coordinatore operativo di P.C. dota ogni attrezzatura di apposito registro su cui l'utilizzatore segnerà, obbligatoriamente, di volta in volta, data di utilizzo, il motivo dell'utilizzo ed eventuali notizie circa problemi rilevati o venutisi a determinare.
11. Il coordinatore operativo di P.C. individua uno o più Volontari a cui affidare il compito di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento delle attrezzature a motore con l'obbligo di effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singola attrezzatura, di lavori, rifornimenti e manutenzioni eseguite.
12. Il coordinatore operativo di P.C. individua uno o più Volontari a cui affidare il compito di assicurare la periodica manutenzione di tutte le altre dotazioni di uso manuale, con l'obbligo di segnalare i problemi rilevati.
13. In ogni caso, il singolo Volontario che utilizzi automezzi, attrezzature a motore o manuali, deve preoccuparsi della loro efficienza prima dell'utilizzo e - terminato l'uso - provvedere a ricoverarle nuovamente con cura ed ordine.

Titolo TERZO: UNITA' DI ANTINCENDIO

ARTICOLO 25 Finalità

1. Il presente Titolo III° è formulato ai sensi e per gli effetti del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con Delibera Giunta Regionale n. 1540 del 29 dicembre 2015, aggiornato con DGR - 1098 del 14/12/2018 (d’ora innanzi definito semplicemente Piano) e disciplina l’attività interna dell’Unità di intervento Antincendio Boschivo facente parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo del Comune di Porto Venere, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

- a) modalità per l’elezione del Capo e del Vice-Capo dell’Unità AIB;
- b) modalità per la gestione e l’uso delle attrezzature, dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione all’Unità medesima;
- c) comportamento che i componenti l’Unità devono assumere per l’espletamento dei vari incarichi organizzativi loro attribuiti ed eventuali possibilità di irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei Volontari che tengano comportamenti non coerenti con tale disciplina.

ARTICOLO 26 Basi giuridiche e regolamentari

1. Gli aderenti al Gruppo che ritengano di prestare l’attività antincendio boschivo sono, tenuti in primo luogo al rispetto del presente Regolamento e nello svolgimento della specifica attività antincendio boschivo al dettato del presente Titolo III°.
2. Il Legale Rappresentante del) rappresenta legalmente anche l’Unità A.I.B. che ne è emanazione. Di conseguenza, nel prosieguo, per Legale Rappresentante si intenderà il Sindaco od il Suo delegato.
3. La perdita, per qualsivoglia motivo, dello status di aderente al Gruppo a cui appartiene l’Unità di Intervento antincendio boschivo, comporta automaticamente la cancellazione dai ruoli della Unità d’Intervento stessa.
4. L’Unità riconosce, come norme regolamentari della propria attività, tutte quelle attinenti in modo specifico o correlate all’attività di antincendio boschivo, ed in particolare, quelle di cui alla L. 353/2000, alla L.R. 6/97 ed al Piano.
5. Modifiche normative incompatibili con le previsioni del presente Regolamento comporteranno il necessario adeguamento del medesimo.

ARTICOLO 27 Operatività

1. L’Unità di Intervento Antincendio Boschivo opera di norma sul territorio comunale secondo le modalità previste dalla L.R. 6/97 e dal Piano.
2. L’operatività sull’intero territorio provinciale e regionale è sempre consentita fatta salva la priorità d’intervento sul territorio comunale.
3. L’operatività sul territorio regionale o, eccezionalmente, nazionale è consentita su disposizione del Sindaco o del suo Delegato.
4. L’operatività comprende l’attività dei Volontari nonché l’uso di mezzi ed attrezzature e riguarda tutte le attività afferenti all’antincendio boschivo ovvero previsione, prevenzione, lotta attiva, manifestazioni, esercitazioni, ecc.
5. Di tutte le attività svolte dall’Unità dovrà essere stesa apposita relazione a cura del Capo Unità e comunque

ARTICOLO 28 Ammissione Volontari “Fronte Fuoco”

da lui controfirmata.

1. Ciascun aderente al Gruppo può manifestare la propria volontà di rendersi disponibile per l’attività di spegnimento degli incendi boschivi, sempreché abbia frequentato i corsi base per tali attività.
2. Il Legale Rappresentante del Gruppo verifica che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti indispensabili:
 - età non inferiore ai 16 anni (i minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell’attività di antincendio boschivo sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale);
 - non aver riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi dolosi. L’avvio di procedimenti penali

per incendi dolosi nel corso dell'attività comporta l'immediata sospensione cautelativa dalle funzioni di Volontario Antincendio Boschivo ed un'eventuale condanna passata in giudicato comporta l'immediata espulsione dai ruoli dell'Unità, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste a norma del Regolamento di Gruppo.

3. All'esito positivo delle verifiche di cui sopra, il Volontario potrà essere ammesso nei ruoli dell'Unità e si darà luogo alle procedure per l'ottenimento dei due ulteriori requisiti fondamentali che deve possedere il "Volontario AIB abilitato ad operare "Fronte Fuoco":

- a) idoneità certificata dal medico (l'accertamento di tale requisito avviene presso la A.S.L. territorialmente competente ed in esenzione di spesa, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 1/2006 e secondo indicazioni impartite dalla Regione con note prot. 1220 del 19/05/2006 e prot. 788 del 09/06/2006 e sulla base del protocollo previsto, quanto previsto dal Piano). La certificazione verrà rinnovata in base a quanto disposto dalla L.R. 09/08/1999, n. 21 e cioè ogni 4 anni per la fascia di età compresa tra i 16 ed i 60 anni ed ogni anno per la fascia di età oltre i 60 anni; la disponibilità manifestata da un aspirante Volontario AIB che poi rifiuti di sottoporsi a tale accertamento s'intenderà inespressa;
- b) avvenuta formazione ed informazione sulle tecniche di intervento e sui rischi connessi alle attività di antincendio boschivo, di cui al programma regionale formativo approvato con la DGR 1529/2006 ed integrato con DGR n. 1432/2009. Oltre all'indispensabile formazione professionale di base, il volontario potrà ricevere la formazione e l'informazione necessaria ad eventuali successive specializzazioni attraverso i corsi che vengono periodicamente organizzati a cura della Provincia della Spezia.

4. Soddisfatti i requisiti elencati al precedente comma, il Volontario ha diritto di essere dotato, a cura del legale rappresentante e non appena le risorse finanziarie a disposizione lo renderanno possibile, di:

- a) idonei D.P.I., conformi alla Valutazione dei Rischi sulle operazioni AIB prevista dal Piano Regionale AIB;
 - b) un tesserino di riconoscimento fornito dalla Regione Liguria; il tesserino ha validità quadriennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 ed i 60 anni e validità annuale per i volontari di età superiore agli anni 60;
 - c) un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale assicurazione deve, obbligatoriamente, avere validità per qualsivoglia attività connessa all'antincendio boschivo prevista dalla normativa in materia (previsione, prevenzione e lotta attiva, addestramento, esercitazioni, manifestazioni, ecc.) svolta sull'intero territorio della Regione Liguria);
5. Inoltre, il Volontario ha diritto:
- a) a ricevere, nel corso delle operazioni di lotta attiva antincendio boschivo che si protraggano nel tempo, bevande e generi alimentari a cura del Comune in cui si opera;
 - b) ad esercitare l'elettorato attivo e passivo nelle tornate elettorali previste per l'elezione del Capo e Vice-Capo Unità.

ARTICOLO 29 Ammissione Volontari "Logistici"

1. Il Piano prevede che, oltre ai "Volontari abilitati ad operare Fronte Fuoco" possano fare parte dell'Unità Volontari cosiddetti "logistici" ovvero non abilitati a prendere parte attiva nelle operazioni di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Per lo svolgimento di tale attività, il Piano stabilisce che gli stessi debbano presentare un "certificato del medico di famiglia attestante la sana e robusta costituzione fisica". Tale certificato si intende sostituito, ad ogni effetto, dal certificato di idoneità fisica necessario per l'iscrizione al Gruppo. Il Volontario "logistico" dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai 16 anni (i minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività di antincendio boschivo sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale);
- b) non aver riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi dolosi. L'avvio di procedimenti penali per incendi dolosi nel corso dell'attività comporta l'immediata sospensione cautelativa dalle funzioni di Volontario Antincendio Boschivo ed un'eventuale condanna, passata in giudicato, comporta l'immediata espulsione dai ruoli dell'Unità fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste a norma del Regolamento di Gruppo.

3. Il Volontario "logistico" avrà, inoltre diritto di essere dotato a cura del legale rappresentante e non appena le risorse finanziarie a disposizione lo renderanno possibile:

- a) di idoneo equipaggiamento;

- b) di un tesserino di riconoscimento fornito dalla Regione Liguria. Il tesserino ha validità quadriennale per i volontari compresi nella fascia di età tra i 16 ed i 60 anni e validità annuale per i volontari di età superiore agli anni 60;
- c) di un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale assicurazione deve, obbligatoriamente, avere validità per qualsivoglia attività connessa all'antincendio boschivo prevista dalla normativa in materia (previdenza, prevenzione, addestramento, esercitazioni, manifestazioni, ecc.) svolta sull'intero territorio della Regione Liguria.
4. Inoltre, il Volontario "logistico" ha diritto ad esercitare l'elettorato, attivo e passivo, nelle tornate elettorali previste per l'elezione del Capo e Vice -Capo Unità A.I.B.
5. L'attività volontaria di Antincendio Boschivo in Regione Liguria è svolta a titolo gratuito.
6. In determinate particolari situazioni, i Volontari A.I.B. potranno usufruire dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018 oltreché dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 nelle modalità che gli verranno di volta in volta comunicate.

ARTICOLO 30 Doveri del Volontario

1. Il Volontario AIB è tenuto, fatto salvo il rispetto degli obblighi connessi con l'adesione al Gruppo a:
- osservare integralmente tutte le disposizioni del presente titolo che sottoscrive all'atto della sua ammissione nei ruoli dell'Unità;
 - rendersi disponibile, nei limiti delle proprie possibilità, per esercitare l'attività Antincendio Boschivo partecipando alle stesse con spirito di servizio e disciplina contribuendo, così, all'efficienza dell'Unità ed a formare un'immagine positiva della stessa;
 - astenersi dal prestare attività, dandone comunicazione al Capo o Vice-Capo Unità qualora, successivamente all'ottenimento del requisito dell'idoneità fisica, intervengano a suo carico patologie tali da rendere non più rispondente alle sue effettive condizioni nullo l'accertamento a suo tempo effettuato. In tal caso prima di riprendere l'attività dovrà sottoporsi a nuovo accertamento;
 - attenersi alle disposizioni del Capo o del Vice-Capo Unità e, in fase operativa, a quelle del Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS), astenendosi da ogni autonoma azione o decisione che possa essere pregiudizievole della buona riuscita delle operazioni o peggio della propria o altrui incolumità;
 - mantenere comportamenti eticamente corretti nei confronti degli altri Volontari;
 - usare e conservare con la massima cura l'equipaggiamento personale ricevuto, che non diviene di sua proprietà, ed a restituirlo ad ogni richiesta del Capo o Vice-Capo Unità in qualsiasi stato d'uso esso si trovi. In caso di smarrimento di parte dell'equipaggiamento, il Volontario, provvederà a segnalare l'accaduto al Capo o al Vice-Capo Unità e, in caso di deterioramento definitivo, riconsegnerà agli stessi il materiale deteriorato.
 - usare con la massima cura l'equipaggiamento di Unità segnalando eventuali smarrimenti o deterioramenti al Capo o Vice-Capo Unità;
 - partecipare annualmente ad almeno un minimo di ore 40 di attività di volontariato o comunque a quanto previsto all'art. 5 e partecipare a specifiche iniziative di formazione;
 - ogni Volontario deve utilizzare la sede e le aree cortilive annesse solo per gli scopi statuari.
2. L'accesso alla sede ed alle aree cortilive annesse è riservato esclusivamente ai volontari iscritti per motivi di sicurezza, nonché al Sindaco ed al Responsabile Comunale del servizio di Protezione Civile. Eventuali deroghe saranno disposte dal Sindaco o Responsabile del Servizio di Protezione Civile o loro delegato.
3. Il volontario deve mantenere un comportamento educato e che non sia lesivo alla dignità del Gruppo ed alla persona altrui.
4. L'orario di apertura della sede NON può essere generalizzato, ma collegato al Servizio della normale attività di volontariato. A fini assicurativi e gestionali, il Volontario dovrà segnalare la presenza in sede apponendo la sua firma sull'apposito registro presenze.
5. Tutti i Volontari nell'ambito delle loro capacità e possibilità, devono partecipare alle attività della sede ed aiutare al mantenimento delle strutture e delle attrezzature a disposizione. Sarà cura del Capo Unità di P.C. o al Vice-Capo Unità di P.C. organizzare tali attività.
6. Tutte le comunicazioni ed informazioni sulle attività sociali in corso sono esposte nelle bacheche della sede. Le stesse comunicazioni saranno fornite durante le riunioni di preparazione dell'attività mensile e/o nei giorni di apertura della sede previa convocazione.

ARTICOLO 31 Elezioni

1. L'Unità provvede all'elezione del Capo e del Vice-Capo della stessa attraverso procedura democratica e garantendo i diritti elettorali del singolo Volontario.

ARTICOLO 32 Modalità elezione del Capo e Vice-Capo Unità

1. Il Capo ed il Vice-Capo dell'Unità vengono eletti a suffragio universale dai Volontari facenti parte dell'Unità, restano, di norma, in carica tre anni e sono rieleggibili senza alcuna limitazione.
2. Possono assumere le cariche di Capo ed il Vice-Capo Unità tutti i Volontari che facciano parte dell'Unità da almeno tre anni.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non facciano parte dell'Unità almeno tre volontari con oltre 3 anni di anzianità, detto limite s'intende inapplicabile.
4. Quando, per un qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Capo e di Vice-Capo dell'Unità A.I.B. prima della naturale scadenza del mandato triennale si procede a nuova elezione in cui vengono rinnovate entrambe le cariche.
5. Le elezioni vengono, di norma, indette almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato o, qualora necessario, entro i quindici giorni successivi all'intervenuta vacanza di una delle due cariche dando atto che in caso di vacanza della carica di Capo Unità, la reggenza è affidata sino a nuova elezione al Vice- Capo Unità.
6. A tal fine, il Capo Unità titolare o reggente, provvede a convocare, dandone notizia per iscritto al domicilio di ciascun Volontario o mediante avviso da affiggersi negli abituali luoghi di riunione dell'Unità, l'Assemblea straordinaria dell'Unità, finalizzata all'elezione del Capo e del Vice-Capo dell'Unità A.I.B. indicando luogo data ed ora di svolgimento della seduta assembleare.
7. La seduta assembleare è presieduta dal Volontario più anziano d'età ed è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Volontari facenti parte dell'Unità.
8. Le candidature vengono avanzate in sede assembleare.
9. I Volontari dei quali è stata avanzata la candidatura, possono rifiutarla pubblicamente; in caso di mancato rifiuto, la stessa si considera accettata.
10. Esauriti gli interventi per la presentazione delle candidature, il Presidente elenca i nomi dei candidati e - chiamati due volontari tra quelli non candidati a svolgere le funzioni di scrutatori - li incarica di distribuire le schede elettorali chiarendo che ogni volontario ha diritto di votare un solo candidato scrivendone sulla scheda elettorale nome e cognome.
11. Ultimato lo scrutinio, il Presidente rende noto il risultato dell'elezione. Risulteranno eletti rispettivamente Capo e Vice-Capo i Volontari che nell'ordine abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, qualora si determini parità tra due candidati, la carica di Capo viene assegnata al più anziano d'età.
12. La elezione del Capo e del Vice-Capo A.I.B. è ratificata dal Sindaco in qualità di Legale Rappresentante del Gruppo.

ARTICOLO 33 Compiti del Capo Unità A.I.B.

1. Il Capo Unità A.I.B. coordina le attività necessarie al buon funzionamento dell'Unità.
2. In particolare:
 - a) riferisce al Sindaco in qualità di Legale Rappresentante del Gruppo;
 - b) organizza l'attività dell'Unità affidando, se necessario, ad un volontario le mansioni di Segretario;
 - c) tiene aggiornato il registro dei corsi che ogni volontario ha effettuato curandone le scadenze ed i rinnovi, affidando, se necessario, ad un volontario le mansioni di Segretario;
 - d) dispone la tenuta dell'inventario delle dotazioni di Unità;
 - e) sovrintende, affidando ai Volontari tutte le specifiche funzioni necessarie, affinché le dotazioni dell'Unità vengano mantenute in perfetta efficienza;
 - f) garantisce che i Volontari che si presentano sul luogo dell'attività di prevenzione o di lotta attiva all'incendio boschivo possiedano i requisiti previsti (in particolare validità del requisito dell'idoneità fisica e quello dell'equipaggiamento in regola con le norme di sicurezza);
 - g) assolve e garantisce l'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 34 Compiti del Vice-Capo Unità A.I.B.

1. Il Vice-Capo Unità A.I.B. coadiuva il Capo Unità nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso

di assenza od impedimento.

ARTICOLO 35 Autoveicoli in dotazione/Dotazioni di unità

1. Gli autoveicoli in dotazione e le ulteriori dotazioni di Unità A.I.B. acquistate, sia con risorse finanziarie regionali in maniera diretta o indiretta, sia con mezzi ordinari di bilancio, devono essere ricoverate in idoneo luogo protetto la cui localizzazione deve essere segnalata al Sindaco e/o Regione Liguria – servizio Protezione Civile- i quali possono procedere a periodici sopralluoghi per verificarne la presenza e lo stato d'uso.
2. Le spese di gestione e manutenzione degli automezzi e delle attrezzature sono a carico del Comune di Porto Venere.
3. La guida degli autoveicoli in dotazione è consentita, esclusivamente, ai Volontari inseriti nell'elenco dei Volontari abilitati conservato a cura del Capo Unità.
4. I Volontari autisti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.
5. I Volontari alla guida degli autoveicoli in dotazione dovranno comportarsi con la necessaria perizia e rispettare pedissequamente le norme del Codice della Strada. Di eventuali infrazioni al Codice della strada il Volontario risponde personalmente anche sotto il profilo disciplinare.
6. Il Capo Unità A.I.B. dota ogni automezzo di apposito registro su cui l'autista segnerà, obbligatoriamente di volta in volta, data e ora di uscita e di rientro, il motivo dell'uscita, il chilometraggio di partenza e di arrivo ed eventuali notizie circa problemi rilevati o venutisi a determinare.
7. Il Capo Unità A.I.B. individua uno o più Volontari a cui affidare il compito di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento degli automezzi con l'obbligo di effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singolo automezzo, di lavori, rifornimenti e manutenzioni eseguite.
8. L'uso di attrezzature a motore quali decespugliatori e motoseghe è consentita, esclusivamente, ai Volontari inseriti nell'elenco dei Volontari abilitati conservato a cura del capo Unità A.I.B.
9. I Volontari addetti sono tenuti a frequentare eventuali corsi di qualificazione e specializzazione.
10. Il Capo Unità A.I.B. dota ogni attrezzatura di apposito registro su cui l'utilizzatore segnerà, obbligatoriamente, di volta in volta data di utilizzo, il motivo dell'utilizzo ed eventuali notizie circa problemi rilevati o venutisi a determinare.
11. Il Capo Unità A.I.B. individua uno o più Volontari a cui affidare il compito di assicurare la periodica manutenzione e rifornimento delle attrezzature a motore con l'obbligo di effettuare le opportune annotazioni, sul registro di ogni singola attrezzatura, di lavori, rifornimenti e manutenzioni eseguite.
12. Il Capo Unità A.I.B. individua uno o più Volontari a cui affidare il compito di assicurare la periodica manutenzione di tutte le altre dotazioni di uso manuale con l'obbligo di segnalare i problemi rilevati.
13. In ogni caso il singolo Volontario che utilizzi automezzi, attrezzature a motore o manuali deve preoccuparsi

Titolo QUARTO: NORME DI COMPORTAMENTO DEI VOLONTARI DURANTE LE ATTIVITÀ

ARTICOLO 36 Comportamento

della loro efficienza prima dell'utilizzo e, terminato l'uso, provvedere a ricoverarle nuovamente con cura ed ordine.

1. I Volontari della Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Porto Venere nell'espletamento del servizio devono mantenere un comportamento corretto e degno del Gruppo cui appartengono.
2. In particolare, essi devono:
 - a) svolgere l'attività di volontario con la massima serietà ed impegno;
 - b) attenersi scrupolosamente alle direttive ed alle disposizioni impartite dal Capo Unità, Vicecapo unità, responsabile Comunale del Servizio di Protezione Civile, Sindaco o dalla persona da essi delegata;
 - c) tenere un comportamento educato, amichevole e solidale;
 - d) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto in servizio, specialmente con le persone estranee;
 - e) non fumare nei locali chiusi del Gruppo, in servizio e sugli automezzi in dotazione al Gruppo.

ARTICOLO 37 Interventi esterni

1. Durante gli interventi esterni e le esercitazioni i Volontari devono sempre:
 - 1) Sottoscrivere, prima della partenza per il servizio, l'apposito modulo che verrà consegnato immediatamente alla Segreteria per le proprie competenze (assicurazione ecc.);

- 2) Rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente;
- 3) Comunicare al proprio Capo Unità, Vicecapo unità, o persona da essi delegata tutti gli spostamenti che lo portino in zone fuori dall'area operativa della squadra. Tali informazioni servono a mantenere aggiornate le posizioni di tutti i Volontari in operazione.
- 4) Utilizzare correttamente le attrezzature fornite per l'intervento segnalando le anomalie e/o guasti occorsi durante l'uso, oppure denunciarne lo smarrimento o la distruzione; quanto sopra al fine di mantenere l'attrezzatura efficiente ed aggiornata la situazione in magazzino.
- 5) Seguire le direttive del Capo Unità, Vicecapo unità, o persona da essi delegata e non intraprendere azioni diverse che possano causare intralcio e danno al raggiungimento dell'obiettivo.
- 6) Collaborare fattivamente allo svolgimento dell'intervento in corso proponendo il proprio contributo.

ARTICOLO 38 Vestiario

1. L'utilizzo di vestiario od accessori che siano riconducibili alle attività del Gruppo deve avvenire esclusivamente per le finalità istituzionali.
2. L'abbigliamento per il Volontario che ha superato il periodo di prova (vedi art. 5) viene fornito dall'Amministrazione Comunale di Porto Venere a seguito di determinazione di acquisto da parte del Responsabile Comunale del servizio di Protezione Civile in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale.
3. In occasione di:
 - a) emergenze, esercitazioni, servizi, i Volontari sono tenuti ad indossare l'abbigliamento fornito per essere sempre riconoscibili a seconda della stagione o comunicazioni specifiche.
 - b) rappresentanza e servizi nel Territorio Comunale e fuori dal Territorio Comunale, i Volontari sono tenuti ad indossare l'abbigliamento fornito debitamente pulito e in buono stato, per essere sempre riconoscibili a seconda della stagione o comunicazioni specifiche.
4. Tutto l'abbigliamento fornito dall'Amministrazione Comunale di Porto Venere, in caso di dimissioni o di cessazione dall'appartenenza al Gruppo, per qualsiasi motivo, dovrà essere restituito pulito.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per presa visione:

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile
del Comune di Porto Venere

Il coordinatore operativo P.C. Il Capo Unità A.I.B.